



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

DI CONCERTO CON

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA NORMAZIONE, NOTIFICA E CONTROLLO

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'articolo 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’articolo 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

VISTA la direttiva 87/404/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 in materia di recipienti semplici a pressione;

VISTA la direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica la direttiva 87/404/CEE;

VISTO il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 233, del 04 ottobre 1991, di attuazione della direttiva 87/404/CEE in materia di recipienti semplici a pressione;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 48, del 06 marzo 1997, di attuazione della direttiva 93/68/CEE;

VISTA la direttiva 2009/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai recipienti semplici a pressione;

CONSIDERATO che non risulta ancora implementato e messo in atto il sistema di regole e procedure necessario per l’eventuale conferimento della delega all’Ente unico nazionale di accreditamento, designato dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2009;

VISTA l’istanza della società *SGS Italia S.p.A.*, con sede legale in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, acquisita in atti in data 13 aprile 2015, prot. n. 51527, volta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di certificazione CE, per i prodotti di cui alle direttive sopracitate, nella sede operativa di Via Colombara, 115 – 30176 Malcontenta VENEZIA;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l’esito favorevole dell’audit della *SGS Italia SpA* effettuato in data 26 marzo 2015 presso la sede della Direzione Centrale per La Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno di Roma Capannelle;

ACQUISITE agli atti prot. n. n. 50399 e prot. n. 50405 del 10/04/2015, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, della Comunicazione antimafia di cui all’art. 84 comma 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

DECRETANO

Art. 1

1. La società *SGS Italia S.p.A.*, con sede legale in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, è autorizzata ad emettere certificazioni CE per i prodotti di cui alla direttiva 2009/105/CE, secondo le forme, le modalità e procedure in essa stabilite, nella sede operativa di Via Colombara, 115 – 30176 Malcontenta VENEZIA ;
2. La società *SGS Italia S.p.A.* esercita anche la verifica CE di conformità prevista dall'art. 11 nonché le attività previste agli art. 12, 13 e 14 della direttiva 2009/105/CE, secondo le forme, le modalità e procedure in essa stabilite.

Art.2

1. Qualsiasi variazione dello stato di fatto e/o di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento*, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico.
2. L'Organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e s.m.i.
3. L'Organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Art. 3

1. La presente autorizzazione decorre dalla data del presente decreto ed è valida fino alla data di recepimento della direttiva 2014/29/UE.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.
3. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi della notifica sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'articolo 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52.
2. L'Organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2009/105/CE o non adempie ai suoi obblighi, questo limita, sospende o revoca l'autorizzazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede di conseguenza sulla notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO di cui al comma 2 del precedente art. 3.

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it; sezione "*Impresa*", menù "*Normativa Tecnica*", sottomenù "*Organismi di valutazione delle conformità*") ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 24 settembre 2015

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore la
vigilanza e la normativa tecnica
(*F.to Gianfrancesco Vecchio*)

IL DIRETTORE GENERALE
della tutela della tutela delle condizioni di lavoro
e delle relazioni industriali
(*F.to Paolo Onelli*)

IL DIRETTORE CENTRALE
per la prevenzione e la sicurezza tecnica
(*F.to Cosimo Pulito*)

